

CIRCOLARE n. 45 del 30/10/2020

## MODELLI 770/2020

Proroga al 10 dicembre del termine di presentazione

**Palazzo Sabbadini del Torso**

Via Aquileia, 17 - 33100 Udine

Tel. +39 0432 584911

Fax +39 0432 501485

**Palazzo Degasperi**

Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste

Tel. +39 040 6728511

Fax +39 040 775503

e-mail: [finpro@finpronet.com](mailto:finpro@finpronet.com) [www.studiofinpro.com](http://www.studiofinpro.com)

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE NON RILEVANTI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CONTENUTO DEL MODELLO 770/2020</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2020</b>	<b>4</b>
4.1	Suddivisione del modello 770/2020 in più flussi telematici	4
4.2	Indicazione nel frontespizio delle parti in cui viene suddiviso il modello	5
<b>5</b>	<b>EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI</b>	<b>5</b>
5.1	Cause ostantive al ravvedimento operoso	6
5.2	Ravvedimenti operosi relativi all'infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute	6
5.3	Ravvedimento operoso dell'omessa presentazione del modello 770/2020	6
5.3.1	<i>Presentazione dopo 90 giorni</i>	7

## 1 PREMESSA

Con l'art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. **DL "Ristori"**), pubblicato sulla *G.U.* 28.10.2020 n. 269 e in vigore dal 29.10.2020, è stata disposta la **proroga del termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all'anno d'imposta 2019.**

Il nuovo termine è stato stabilito al **10.12.2020**, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020 (in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato).

Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2020 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, tenuto conto anche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per effetto della proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione dei modelli 770/2020, **sono conseguentemente differiti i termini**, ad esso collegati, relativi:

- all'invio telematico delle **Certificazioni Uniche 2020** che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi.

## 2 INVIO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE NON RILEVANTI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Per effetto delle modifiche all'art. 4 co. 6-*quinquies* del DPR 322/98 apportate dall'art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), è stata data "veste normativa" alla possibilità di differire l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

- non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate;
- entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770.

Tale possibilità, che opera a regime, era infatti già stata prevista dall'Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell'ambito di proprie circolari.

**Potranno** quindi **essere trasmesse entro il 10.12.2020** (termine per la presentazione del modello 770/2020, come prorogato dal DL 137/2020), se non ancora inviate, **le Certificazioni Uniche 2020 riguardanti**, ad esempio:

- i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
- le **provvigioni**;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i **redditi esenti**.

### 3 CONTENUTO DEL MODELLO 770/2020

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), modificando il co. 6-*quinquies* dell'art. 4 del DPR 322/98, ha stabilito che le trasmissioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche dei sostituti d'imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei relativi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Conseguentemente, è stato previsto un modello "ordinario" di Certificazione Unica 2020:

- da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
- più dettagliato, in funzione sostitutiva dell'indicazione dei dati nel modello 770/2020.

Il modello 770/2020 è quindi composto:

- dal frontespizio;
- dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS;
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY);
- dal quadro DI, in relazione alla disciplina delle dichiarazioni integrative introdotta dall'art. 5 del DL 193/2016.

### 4 PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2020

La presentazione del modello 770/2020 all'Agenzia delle Entrate deve avvenire **esclusivamente in via telematica**:

- **direttamente dal sostituto d'imposta**, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
- oppure tramite un **intermediario abilitato** (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo).

#### 4.1 Suddivisione del modello 770/2020 in più flussi telematici

Le istruzioni al modello 770/2020 prevedono che, ai fini dell'invio telematico, il modello possa essere suddiviso in più flussi.

Ai fini della suddivisione della dichiarazione per l'invio telematico, le istruzioni al modello 770/2020 distinguono le seguenti cinque parti:

- "**Dipendente**", qualora siano state **operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati**;
- "**Autonomo**", qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

- “**Capitale**”, qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui bonifici già presenti nel quadro SY;
- “**Locazioni brevi**”, qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi (ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017);
- “**Altre ritenute**”, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell’ambito di procedure espropriative.

Tuttavia, viene precisato che:

- l’**invio** del modello 770/2020 può essere effettuato con un **massimo di tre flussi**, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
- in presenza della parte “Autonomo”, la parte “Locazioni brevi” va necessariamente unita a quella “Autonomo”;
- la parte “Altre ritenute” va necessariamente unita ad uno dei tre flussi principali (“Dipendente”, “Autonomo” o “Capitale”).

Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV ed SX.

#### 4.2 Indicazione nel frontespizio delle parti in cui viene suddiviso il modello

Nel caso in cui l’invio del 770/2020 avvenga in modo separato, nel frontespizio del modello, nella sezione “Redazione della dichiarazione” devono essere barrate le caselle relative alle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all’indicazione del **codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali**.

Nel modello 770/2020 sono inoltre previste apposite caselle per evidenziare la possibilità per il sostituto d’imposta di suddividere la dichiarazione ma di procedere direttamente all’invio di tutte le parti o di alcune di esse, oppure di avvalersi in tutto o in parte di intermediari.

Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” del frontespizio, infatti, sono previste:

- la casella “Incaricato in gestione separata”, che va barrata dall’intermediario, qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della dichiarazione;
- le **caselle “Sostituto”**, da **barrare per indicare la parte che viene trasmessa dal sostituto** stesso.

## 5 EFFETTI AI FINI DEI RAVVEDIMENTI OPEROSI

La proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione dei modelli 770/2020 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad esso collegati.

## 5.1 Cause ostative al ravvedimento operoso

In base alla disciplina introdotta dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le "comunicazioni bonarie".

In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

## 5.2 Ravvedimenti operosi relativi all'infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute

Per effetto della proroga, **slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:**

- **l'infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018;**
- **l'omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute;**
- **l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.**

Inoltre, entro il 10.12.2020 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:

- nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura *pro tempore* vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l'omessa effettuazione o l'omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).

## 5.3 Ravvedimento operoso dell'omessa presentazione del modello 770/2020

Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 10.12.2020 per la presentazione del modello 770/2020, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:

- **nei successivi 90 giorni;**
- **con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.**

L'omessa presentazione del modello 770/2020, entro la nuova scadenza del 10.12.2020, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, **entro il 10.3.2021** (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).

### **5.3.1 Presentazione dopo 90 giorni**

Decorso il suddetto termine del 10.3.2021 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque il modello 770/2020 omesso, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:

- del generale **dimezzamento delle sanzioni amministrative** (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
- della **non punibilità per il reato di omessa dichiarazione**, se è stata superata la prevista soglia di 50.000.00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-bis e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015 e dal DL 124/2019).

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

[area.fiscale@finpronet.com](mailto:area.fiscale@finpronet.com)